

L'Amministratore Delegato

DISPOSIZIONE N° 17 del 26 APR. 2007

“Istruzioni per la circolazione dei carrelli per i servizi interni di stazione e degli impianti ferroviari”

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la legge 26 aprile 1974, n.191 recante “Norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2005

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 42.853.697.107,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Copia conforme all'originale

Pagina 1 di 28





VISTO il D.P.R. 1° giugno 1979, n° 469 recante "Regolamento di attuazione della Legge 26 aprile 1974, n.191".

VISTI l'art.2 comma 1 lett.b) e i) e l'art.7 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine".

VISTA la relazione RFI/TC. NSC. del 29 marzo 2007 dei Responsabili delle Direzioni Tecnica/Movimento/Manutenzione/Personale e Organizzazione con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante norme sulle "Istruzioni per la circolazione dei carrelli per i servizi interni di stazione e degli impianti ferroviari".

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione.

DELIBERA

**Capitolo I
PREMESSA**

Art. 1

Scopo, Campo di applicazione e Definizioni

1. Le presenti istruzioni disciplinano la condotta e la circolazione dei mezzi, indicati ai successivi Art.3 e Art. 21 e denominati per brevità "carrelli", circolanti nell'ambito delle stazioni e delle fermate purché in queste ultime possa essere garantita l'attuazione delle procedure di cui all'art. 18 per l'attraversamento dei binari

2. I mezzi contemplati nel presente testo - in quanto adibiti ai servizi interni nelle aree delle stazioni adibite al servizio viaggiatori e in altri luoghi aperti al pubblico - non rientrano tra quelli tenuti all'osservanza dell'art. 11 del D.P.R. 1.6.1979 n. 469, applicazione dell'art. 13 della Legge 26.4.1974 n. 191.

3. Ai fini del presente testo, si intende per:

Richiedente: il soggetto che - responsabile di una Impresa, o di una Unità produttiva di Società del Gruppo FS, o di altro ente operante in ambito ferroviario - deve utilizzare i carrelli in determinati ambiti ferroviari tramite lavoratori da esso dipendenti, ed a tal fine richiede l'immatricolazione di ogni carrello e l'abilitazione alla guida di ogni lavoratore, con le modalità definite da R.F.I., in qualità di Gestore dell'infrastruttura, nella presente Disposizione;

Responsabile d'Impianto: il soggetto responsabile dell'Impianto di R.F.I. nella cui giurisdizione deve circolare il carrello, individuato nel Capo del Reparto Territoriale Movimento della Direzione Compartimentale Movimento di R.F.I.

Dirigente di S.O.: il dirigente della Struttura Organizzativa di R.F.I. da cui dipende direttamente il Responsabile d'Impianto, individuato nel Dirigente della Struttura Organizzativa Esercizio della Direzione Compartimentale Movimento





Direttore Compartimentale: il dirigente della Direzione di R.F.I. da cui dipendono la Struttura Organizzativa e la stazione, individuato nel Direttore Compartimentale Movimento
Conducente: il lavoratore appositamente abilitato per la condotta del carrello con le modalità definite da R.F.I. in quanto Gestore dell'Infrastruttura, nella presente Disposizione.

Art. 2

Riferimenti normativi

1. I carrelli devono rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia e devono essere dotati delle apparecchiature previste dalla presente Disposizione.

Art. 3

Classificazione dei carrelli

1. I carrelli sono classificati in:
 - a. **Motrici:** sono dotati di motori elettrici (carrello elettrico) o a scoppio (motocarrello) e possono essere utilizzati per il trasporto di persone e di materiali; rientrano fra questi, a titolo indicativo e non esaustivo, le macchine lavasciuga dotate di spazzole verticali per la pulizia delle carrozze e / o spazzole orizzontali per la pulizia dei pavimenti;
 - b. **Rimorchi:** di regola non sono dotati di motore ma vengono trainati da motrici e possono essere utilizzati per il trasporto di materiali o liquidi;
 - c. **A mano:** di regola non sono dotati di motore e sono condotti a mano, dotati di almeno 4 ruote; rientrano in questa categoria anche quelli dotati di motore elettrico ausiliario.
2. Non sono disciplinati dalla presente Disposizione i carrelli self-service utilizzati dai viaggiatori.
3. Sono soggetti alla presente Disposizione, limitatamente alla tessera di abilitazione ed alle registrazioni, i veicoli *Seg-Way*, a due ruote, con equilibratura automatica, utilizzati per il trasporto di una persona.

Capitolo II

IMMATRICOLAZIONE DEL CARRELLO E ABILITAZIONE DEL CONDUCENTE

Art. 4

Documenti/identificazione dei carrelli

1. I carrelli devono essere dotati dei seguenti documenti redatti in lingua italiana:
 - a. Libretto uso e manutenzione del costruttore con caratteristiche tecniche;
 - b. Dichiarazione o Certificazione di conformità con attestazione di Marcatura CE, ai sensi del DPR 459/1996 e/o delle altre norme vigenti in materia;
 - c. Scheda d'immatricolazione nell'impianto di utilizzazione rilasciata dal Responsabile d'Impianto al Richiedente, su cui deve essere applicata una foto del carrello (allegato 1).
 - d. A partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione il Richiedente dovrà dotare il carrello, e consegnare al Responsabile d'Impianto in copia conforme,





di un attestato dal quale risulti la revisione annuale eseguita da ditta /Ente /società certificata.(allegato 2) Detti interventi di revisione annuale devono essere eseguiti secondo le indicazioni del costruttore ed in ogni caso entro ogni anno solare.

2. I carrelli devono essere identificati tramite una targa costituita dal numero progressivo d'immatricolazione assegnato dal Responsabile d'impianto. Inoltre sul mezzo deve essere fissata una placca ove devono essere indicati: ditta costruttrice, anno di costruzione, dimensioni, peso, potenza del motore e tipo di funzionamento.

Art. 5

Licenza di circolazione dei carrelli - Immatricolazione

1. Ogni impianto del tipo indicato al primo comma dell'art. 1 dovrà essere dotato di un "Registro d'Impianto Immatricolazione Carrelli" (Allegato 8) che dovrà essere aggiornato e curato dal Responsabile dell'Impianto.
2. Il Richiedente, proprietario/utilizzatore del carrello che deve essere immatricolato, presenta, anche tramite persona da lui delegata, la documentazione indicata ai punti a) e b) del precedente articolo 4, nonché una foto del carrello, al Responsabile d'Impianto.
3. Il Responsabile d'Impianto, verificata la regolarità della documentazione:
 - rilascia entro 15 giorni al richiedente la scheda di immatricolazione con il numero progressivo d'immatricolazione assegnato al carrello (allegato 1);
 - conserva, unitamente al registro di immatricolazione, una copia conforme della documentazione indicata alle lettere a), b), c) e - a partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione - d) del comma 1 del precedente articolo 4.
4. Il Responsabile d'Impianto, per motivate ragioni, sentito il dirigente di S.O. ed il Richiedente, può non accettare nel suddetto termine l'immatricolazione di un mezzo, oppure revocarla.
5. I provvedimenti indicati nel precedente comma 4 devono essere comunicati per iscritto al Richiedente.
6. Il Richiedente deve aver applicato a sua cura e spese su tutti e quattro i lati del mezzo, nel punto più facilmente visibile, la targa assegnata (come indicato al precedente art. 4 comma 2) che deve contenere un numero alto 20 cm, di colore nero su fondo bianco, carattere arial, nonché il logo e/o il nome della ditta o società utilizzatrice.
7. Nel caso in cui il carrello venisse trasferito in un altro impianto il Richiedente deve provvedere ad una nuova immatricolazione, previa cancellazione da quello precedente.
8. Il Richiedente che mette fuori uso un carrello deve darne comunicazione scritta al Responsabile d'Impianto che la allegherà alla documentazione archiviata e provvederà alla cancellazione del mezzo in servizio; il numero che era stato assegnato al carrello non sarà più utilizzabile.
9. Ogni carrello motore deve essere dotato di una cartellina/contenitore nel quale deve essere custodita copia conforme di tutta la documentazione indicata al primo comma del precedente articolo 4, lettere a) b) c) e - a partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione - d) .
10. Il Richiedente provvederà a custodire i documenti originali ed a metterli a disposizione per eventuali verifiche e controlli da parte del personale di R.F.I. (che ne abbia titolo in base al DPR 753/1980 e Disposizioni vigenti), e della Polizia Ferroviaria.
11. La procedura indicata nel presente articolo vale anche per i rimorchi con l'unica differenza che il numero assegnato deve essere preceduto dalla lettera R e con l'esclusione dei requisiti esplicitamente non previsti.





Art. 6

Abilitazioni

1. Il Direttore Compartimentale nomina una commissione permanente, composta dal Responsabile d'impianto o suo sostituto, in funzione di Presidente e da un altro quadro, per il rilascio dell'abilitazione alla condotta dei carrelli (allegato 4).
2. Il Richiedente presenta la domanda per l'abilitazione degli aspiranti conducenti al Responsabile d'impianto che convoca la commissione, di norma - salvo circostanze particolari - entro 30 giorni.
3. L'abilitazione è rilasciata dalla commissione con apposito esame (prova pratico-teorica) previa:
 - a. presentazione dell'attestato di frequenza a un corso formativo di tre ore tenuto da istruttori di RFI;
 - b. presentazione della patente di guida valida almeno di tipo B, oppure ove l'aspirante Conducente sia sprovvisto di patente, di una certificazione medica, rilasciata entro i tre mesi precedenti dalla Unità Sanitaria Territoriale di RFI o da altro ente abilitato al rilascio delle certificazioni per la patente, attestante il possesso dei requisiti fisici previsti per il conseguimento della patente stessa.
4. L'abilitazione alla guida è valida per tutte le stazioni ubicate nella giurisdizione del Compartimento e riporta l'indicazione della struttura in cui è stata rilasciata; scade dopo cinque anni e deve essere rinnovata con la procedura riportata nei precedenti comma 2 e 3 (con esclusione del corso di tre ore).
5. In via transitoria, alla data di entrata in vigore della presente Disposizione, i possessori di abilitazione da più di cinque anni, hanno dodici mesi di tempo per rinnovare l'abilitazione, ai sensi del precedente comma 4.
6. L'abilitazione può essere rilasciata al personale del Gruppo FS, delle Forze di Polizia, delle ditte appaltatrici e dei fornitori che operano nella stazione.
7. L'esame prevede una fase teorica nella quale l'esaminando deve dimostrare di conoscere pienamente le presenti norme, ed una prova pratica di guida che ne attesti l'idoneità.
8. In caso di esito positivo dell'esame, il Conducente deve firmare il verbale d'esame che sarà archiviato unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento, della patente o certificazione sostitutiva, e dell'abilitazione (settore tessere in ordine alfabetico).
9. Ai Conducenti sarà rilasciata una tessera conforme al fac-simile (allegato 4), e sarà consegnata una copia del presente testo e delle eventuali disposizioni locali, facendo apporre firma per ricevuta.
10. La validità dell'abilitazione, fermo restando l'obbligo di rinnovo quinquennale, decade automaticamente in caso di revoca o mancato rinnovo della patente automobilistica o perdita dei requisiti fisici; è comunque obbligo del Richiedente di acquisire dal Conducente, e di comunicare immediatamente al Responsabile d'Impianto, la notizia del verificarsi di una delle cause di decadenza.
11. Nel caso di variazione della stazione sede di normale attività dei Conducenti, il Richiedente dovrà attivarsi preventivamente con il Responsabile del nuovo Impianto al fine acquisire copia delle eventuali disposizioni locali, consegnandole ai Conducenti e facendo loro apporre firma per ricevuta (allegato 5).





Art.7

Verifiche tecniche

1. I carrelli devono essere sottoposti a verifiche tecniche, a cura del Richiedente, almeno annualmente da società accreditate indicate dal costruttore o certificate con sistema gestione della qualità, l'intervento dovrà essere registrato sull'attestato di manutenzione (allegato 2).
2. Una copia dell'attestato di manutenzione di cui all'art. 4 comma 1d, firmata e timbrata dal Richiedente, dovrà essere archiviata secondo le modalità previste all'Art. 5 comma 3.

Art. 8

Attività di vigilanza e di controllo

1. Ogni Richiedente è tenuto ad esercitare la dovuta vigilanza sul corretto uso dei propri carrelli e sul rispetto delle presenti norme. L'attività di vigilanza sarà altresì svolta anche dal Responsabile d'impianto e dalle S.O dipendenti dalle DCM. Il Direttore Compartimentale assicurerà altresì, tramite le proprie strutture organizzative, controlli annuali sulla regolare tenuta degli archivi e dei registri.

Capitolo III

NORME TECNICHE PER I CARRELLI ELETTRICI, I MOTOCARRELLI ED I RIMORCHI

Art. 9

Caratteristiche tecniche e dotazioni previste per i carrelli elettrici ed i motocarrelli

1. I carrelli elettrici ed i motocarrelli devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche ed equipaggiamenti:
 - a. Luce gialla lampeggiante, sempre attivata in fase di movimento, ubicata nella parte superiore del tetto o su asta ad altezza di regola pari a cm.220 dal pavimento o comunque tale da essere visibile anche a distanza. L'intensità della luce non deve arrecare disturbo alle persone;
 - b. Segnalatore acustico di bassa tonalità che avverte le persone vicine del movimento del carrello e segnalatore acustico ad alta tonalità per i movimenti di retromarcia;
 - c. Tachimetro;
 - d. Fari anteriori a luce bianca;
 - e. Luci di posizione, luci freno e luci retromarcia posteriori;
 - f. Sistema di frenatura a pedale,
 - g. Sistema di frenatura di stazionamento;
 - h. Eventuale caricabatteria mobile dove previsto;
 - i. Eventuali angoli e spigoli vivi devono essere adeguatamente protetti.
2. Le ambulanze ed i mezzi delle Forze di Polizia devono essere dotate di sirena con lampeggiante di colore blu.
3. Tutti i carrelli devono essere dotati di un limitatore o dispositivo analogo che garantisca un velocità massima non superiore ai 15 Km/ora.





4. Tutti i rimorchi dotati di sportelli ad anta devono essere adeguati con sportelli scorrevoli.
5. I carrelli già in esercizio dovranno essere adeguati ai requisiti indicati nel presente articolo entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente Disposizione.

Art. 10

Dimensioni, Peso e numero massimo di rimorchi trainati

1. I carrelli non possono superare le seguenti dimensioni:
 - a. altezza: m. 2,30;
 - b. lunghezza: m. 2,10;
 - c. larghezza: m. 1,20;
2. I rimorchi non possono superare le seguenti dimensioni:
 - a. altezza: m. 2,00;
 - b. lunghezza: m. 2,00;
 - c. larghezza: m. 1,10.
3. I carrelli possono trainare un numero di rimorchi non superiore a quello previsto dal costruttore ed in ogni caso non superiore a tre e per una lunghezza massima di metri 8 misurati dal gancio di traino del trattore.
4. Il peso dei carrelli e dei rimorchi non può superare i seguenti valori:
 - carrello: kg. 500; sono ammessi 1000 Kg soltanto per i bomboloni reflui e per l'idropulitrice;
 - motocarrello: kg.850;
 - rimorchi: kg. 200.
5. Per la circolazione dei carrelli e dei rimorchi di dimensioni o peso superiori a quelli indicati nei precedenti comma, il Richiedente dovrà avanzare richiesta di deroga al dirigente di S.O., che potrà autorizzarne l'immatricolazione, valutando in relazione al peso e dimensioni la compatibilità con i percorsi per i quali ne è richiesta la circolazione, anche limitandone la mobilità a spazi individuati.

Art. 11

Ruote dei carrelli e dei rimorchi

1. Le ruote devono essere del tipo ad anelli in gomma super elastici (non soggetti a foratura), oppure con pneumatici industriali con almeno 8 tele (8 p.r.). Le gomme devono essere tutte dello stesso tipo. Entro 1 anno a decorrere dalla emanazione della presente Disposizione , sarà vietato, per i rimorchi, l'utilizzo di ruote dotate di gomme piene.

Art. 12

Dispositivo di trazione

1. Ogni carrello e motocarrello ed ogni rimorchio deve essere provvisto di gancio di traino con apposito snodo, che deve essere munito di un dispositivo contro lo sfilamento accidentale dello spinotto.

Art. 13

Tettuccio





1. Il carrello può essere provvisto di tettuccio e tergicristallo per la pioggia.

Capitolo IV

NORME COMPORTAMENTALI PER LA CONDUZIONE DEI CARRELLI ELETTRICI E DEI MOTOCARRELLI

Art. 14

Condotta dei carrelli- velocità

1. Il Conducente di un carrello deve portare sempre al seguito la tessera di abilitazione di cui all'art.6; nonché la patente di guida, oppure il certificato dei requisiti fisici (art.6 c.3 b) con un documento di riconoscimento.
2. I carrelli devono essere condotti evitando brusche accelerate e frenate e procedere ad una velocità che consenta l'arresto tempestivo di fronte a qualsiasi impedimento od ostacolo.
3. I carrelli dotati di motore non devono mai superare la velocità di 15 (quindici) Km/ora.
4. Per l'esecuzione di manovre particolarmente difficoltose con rimorchi, il Conducente dovrà arrestare il convoglio e, se necessario, farsi assistere da un eventuale accompagnatore che sorveglierà la manovra rispetto al movimento di persone o di altri carrelli.
5. E' obbligo del Conducente:
 - a. Accertare che il carrello sia dotato della prevista documentazione, controllare che i numeri del carrello motore e di eventuali rimorchi siano integri su tutti e quattro i lati;
 - b. Accendere le luci di posizione ed i fari prima di iniziare la marcia con un carrello motore;
 - c. Verificare che il carrello motore ed eventuali rimorchi siano regolarmente funzionanti;
 - d. Utilizzare i dispositivi di cui è dotato il carrello in base alle necessità operative (clacson, sirena, etc.);
 - e. Di regola mantenere la destra nell'incrociare un carrello che viaggia in senso opposto;
 - f. Mantenere un'adeguata distanza di sicurezza, in base alla velocità, da un carrello che lo precede nello stesso senso di marcia;
 - g. Negli spazi aperti al pubblico muoversi esclusivamente nell'ambito dei percorsi obbligati, nelle stazioni ove questi sono previsti;
 - h. Non superare la velocità di 5 km/ora durante il movimento nei percorsi obbligati, quando si è in prossimità di clienti in sosta o in movimento;
 - i. Arrestare il carrello se il tratto di percorso obbligato da percorrere è interessato da flusso di passeggeri in discesa o in salita dai treni, fino all'esaurimento del flusso;
 - j. Osservare le disposizioni locali in materia di movimentazione carrelli;
 - k. Comunicare per iscritto al Richiedente eventuali anomalie riscontrate nella guida del carrello;
 - l. Non condurre alcun tipo di carrello in condizioni psicofisiche inadeguate;
 - m. Per i carrelli utilizzati nella pulizia ed nel lavaggio, assicurarsi che non rimangano dispersi liquidi o polveri che possano rendere i pavimenti scivolosi;
 - n. Ad eccezione dei carrelli impegnati nella pulizia dei pavimenti o dei treni, dovranno essere rispettati, ove presenti, i percorsi dedicati alla circolazione dei carrelli.





Art. 15

Distanza di sicurezza

1. I carrelli ed i rimorchi devono circolare e sostare a distanza di sicurezza dai binari senza mai oltrepassare la striscia gialla, mantenendosi alla distanza di almeno due metri dalla più vicina rotaia in assenza di striscia.
2. E' ammessa deroga in assenza di movimenti di treni o manovre solo se specificatamente richiesto dalle attività lavorative.
3. In ogni caso devono essere rispettate le norme vigenti ed eventuali disposizioni locali.

Art. 16

Carico e scarico dei carrelli

1. Le operazioni di carico e scarico di materiali dai carrelli, in presenza di movimenti di treni o manovre, devono essere eseguite alla dovuta distanza dai binari e in ogni caso non devono costituire ostacolo al libero passaggio di persone, alle vie di esodo, ai mezzi di soccorso o al passaggio di altri carrelli.

Art. 17

Sosta dei carrelli e brevi fermate

1. I carrelli ed i rimorchi devono sostare negli spazi previsti ed individuati nelle disposizioni locali ed in ogni caso non devono costituire ostacolo alle vie di esodo, al libero passaggio di persone, mezzi di soccorso o di altri carrelli.
2. Ai carrelli in sosta, anche se presenziati, deve essere tolta la chiave d'accensione e gli stessi devono essere immobilizzati con freno di stazionamento.

Art. 18

Attraversamento dei binari

1. Per l'attraversamento dei binari, sia di circolazione sia secondari, che deve avvenire solo nei casi strettamente necessari, il conducente deve essere coadiuvato da un altro lavoratore, appartenente all'Impresa o ad altro ente operante in ambito ferroviario che utilizza i carrelli stessi o ad una Unità produttiva di Società del Gruppo FS, munito almeno dell'abilitazione di cui al precedente articolo 6.
2. L'attraversamento dei binari dovrà avvenire sugli appositi passaggi a raso o sulle strade di servizio individuate usando la massima prudenza e rispettando le seguenti prescrizioni:
 - o sull'attraversamento non è consentito il traino di più di due rimorchi;
 - o sono vietati gli attraversamenti contemporanei di carrelli;
 - o prima di impegnare l'attraversamento il conducente dovrà avere acquisito la certezza di poter raggiungere il marciapiede opposto senza effettuare soste tra i binari e di potere liberare tempestivamente l'attraversamento in caso di anormale fermata;
 - o per iniziare l'attraversamento il conducente dovrà attendere che il passaggio e lo spazio sul marciapiede da raggiungere siano liberi da eventuali altri mezzi che li impegnano;






- dall'inizio dell'attraversamento e fino all'arrivo sul marciapiede opposto il carrello dovrà procedere unicamente a passo d'uomo e con moto uniforme in modo da evitare possibili spostamenti dei carichi e conseguente caduta delle cose trasportate mantenendosi, per quanto possibile, in direzione perpendicolare all'asse del binario;
 - nel caso di arresto del motore durante l'attraversamento dei binari è VIETATO TENTARE di rimetterlo in moto; il guidatore e l'accompagnatore spingeranno il mezzo fino a portarlo sul marciapiede in caso di impossibilità avvisare dell'indebita occupazione dell'attraversamento il DM/DCO; se il carrello traina rimorchi si dovrà sganciare il relativo timone di guida e ricoverarli separatamente liberando l'attraversamento
3. Qualora la velocità massima alla quale possono essere impegnati i binari interessati all'attraversamento sia pari o inferiore a 100 Km/h. l'attraversamento deve avvenire sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Conducente adottando la massima prudenza a salvaguardia della propria incolumità rispetto ai movimenti di treno e di manovra.
4. In attuazione di quanto previsto al comma 3 il conducente, prima di iniziare l'attraversamento, dovrà fermare il convoglio a distanza di sicurezza (art. 15) indi accertarsi che l'attraversamento sia libero e che non vi siano movimenti di treni o manovre che interessino i binari da attraversare. Nell'accertamento il conducente sarà coadiuvato dall'accompagnatore, che si sposterà nei punti più opportuni, fino ad acquisire la certezza che l'attraversamento possa effettuarsi con la massima sicurezza. Nel caso di limitata visibilità per nebbia, od altre cause, o quando vi sia un treno fermo o materiale rotabile in sosta in prossimità del passaggio, oltre a prestare attenzione agli annunci dati a mezzo altoparlante tenendosi al corrente delle partenze e degli arrivi dei treni, l'accertamento dovrà essere integrato con informazioni specifiche da richiedere al DM/DCO.
5. Qualora la velocità massima alla quale possono essere impegnati i binari interessati all'attraversamento sia superiore a 100 Km/h dovranno essere adottate le procedure cautelative previste per l'accesso alle intervie di cui all'art. 6 del DPR 469/1979 quando sia disponibile, rispetto alla sagoma limite dei due binari, uno spazio libero inferiore a 70 cm.
6. Per ogni stazione le disposizioni particolari che regolano l'attraversamento dei binari, emanate in applicazione di quanto disciplinato nei precedenti commi, devono essere inserite tra la documentazione complementare allegata al Registro delle Disposizioni di Servizio M365, come indicato al successivo art.26. I Conducenti e gli altri lavoratori interessati devono essere adeguatamente informati, e comunque devono ricevere copia, rilasciandone ricevuta, di un estratto di questa Disposizione e di stralcio di quanto inserito in RdS.

Art. 19

Percorso dei carrelli

1. Nelle Grandi Stazioni, il movimento dei carrelli negli spazi aperti al pubblico dovrà avvenire, di regola, esclusivamente all'interno di percorsi obbligati e di aree di sosta resi evidenti ai Conducenti ed ai viaggiatori e da apposita segnaletica orizzontale costituita da una striscia tratteggiata di colore blu della larghezza di 10 cm. e da un pittogramma da realizzarsi così come riportato dall'allegato N° 6 e 7.
2. L'adeguamento delle stazioni di cui al comma 1 deve avvenire con le seguenti scadenze:
 - per le stazioni di Roma Termini e Milano Centrale, considerate le particolari caratteristiche dei due impianti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Disposizione;
 - per le restanti stazioni di Torino PN, Verona PN, Venezia SL, Venezia Mestre, Genova P.P., Genova Brignole, Bologna C.le, Firenze SMN,





- Roma Ostiense, Napoli C.le, Bari C.le, Palermo C.le entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente Disposizione;
- 3. Anche in altri impianti, espressamente individuati dal Direttore Compartimentale, il percorso dei carrelli sarà indicato, ove necessario e d'intesa con l'eventuale Gestore dell'impianto (es. Centostazioni), negli spazi aperti al pubblico, da apposita segnaletica orizzontale (allegati 6 e 7).
- 4. In caso di emergenza segnalata, tutti i carrelli - ad eccezione di quelli che proprio a causa dell'emergenza devono circolare come Polfer, ambulanze etc., dovranno immediatamente e con la massima cautela essere fermati negli spazi previsti per il ricovero, ovvero in altri spazi in cui comunque non ostacolino le vie di esodo.

Art. 20

Ricarica batteria e rifornimento carburante

- 1. Le operazioni di carica batteria e rifornimento carburante devono essere eseguite secondo le indicazioni riportate dal costruttore sul libretto uso e manutenzione nei luoghi appositamente attrezzati e indicati nelle disposizioni locali.

Art.21

Circolazione mezzi da cantiere e speciali

- 1. Qualunque mezzo motore, da cantiere o speciale (pala meccanica, carrello elevatore, e simili) abbia temporaneamente la necessità di accedere agli spazi aperti al pubblico come marciapiedi, atri etc, per raggiungere l'area di cantiere dovrà rispettare le norme comportamentali previste dalle presenti norme e dalle disposizioni locali con particolare riguardo al percorso. Durante il movimento in questi spazi il mezzo dovrà essere sempre preceduto da una scorta a piedi .

Art. 22


Motocarrelli

- 1. Disposizioni locali dovranno prevedere limitazioni orarie per la circolazione dei motocarrelli in luoghi frequentati da persone.

Art.23

Divieti

- 1. E' vietato:
 - a. condurre i carrelli senza portare al seguito tessera di abilitazione;
 - b. trainare rimorchi a mano;
 - c. alle persone trasportate dai carrelli scendere dai mezzi in movimento;
 - d. durante la conduzione dei carrelli, fare uso di telefonini, radio-ricetrasmittenti o comunque utilizzare altri strumenti che possono distrarre l'attenzione del conducente;
 - e. la circolazione dei carrelli privi dei requisiti tecnici e della prevista documentazione.





Capitolo V CARRELLI RIMORCHIO

Art. 24

Frenatura rimorchi in sosta

1. I rimorchi in sosta sganciati dal carrello trainante devono essere sempre frenati con freno di stazionamento ed avere il timone di guida assicurato in posizione verticale.

Capitolo VI CARRELLI A MANO

Art. 25

Norme di carattere generale

1. I carrelli a mano devono essere dotati di una targa che consenta la facile identificazione del proprietario.
2. Ai carrelli a mano si applicano le norme di comportamento di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 della presente istruzione

Capitolo VII DISPOSIZIONI LOCALI

Art. 26

Disposizioni locali

1. Le disposizioni locali dovranno essere predisposte dal Responsabile d'Impianto sentito l'eventuale gestore (Grandi Stazioni, Cento Stazioni, etc....), emanate a firma congiunta dai Dirigenti di SO Esercizio e Terminali Viaggiatori e Merci e riportate tra la documentazione complementare allegata al Registro Disposizioni di Servizio.
2. In tali disposizioni dovranno essere individuati, tra l'altro, i binari per i quali dovranno essere adottate per l'attraversamento le procedure di cui all'art. 18/3 e quelli, invece, per i quali devono essere adottate le procedure di cui all'articolo 18/5, i punti dove i carrelli potranno effettuare l'attraversamento, le condizioni di velocità e di marcia, le cautele particolari da adottare nel caso insorga un arresto improvviso al motore o altro impedimento durante l'attraversamento.
3. In particolare in tali disposizioni, per ogni area di cui all'art.1 dovranno definire:
 - a. Le aree di sosta per i carrelli ed i rimorchi affinché, nei periodi di inutilizzo, non costituiscano ostacolo alle vie di esodo, al libero passaggio di persone, di mezzi di soccorso o di altri carrelli;
 - b. Le aree destinate alla ricarica delle batterie e/o al rifornimento di carburante;
 - c. Le limitazioni orarie e l'eventuale interdizione di aree per l'utilizzo dei motocarrelli;
 - d. Eventuali deroghe per la circolazione di carrelli di dimensioni o di peso proprio superiori a quelli previsti all'art. 10;
 - e. Eventuali limitazioni che si dovessero rendere necessarie rispetto alle caratteristiche dell'impianto o le lavorazioni in esso svolte;





- f. Eventuali percorsi destinati alla circolazione dei carrelli negli spazi aperti al pubblico, indicati da apposita segnaletica assicurando che non ci siano interferenze con i percorsi dedicati a persone diversamente abili.
4. In ogni caso, il Direttore Compartimentale, potrà emanare ulteriori disposizioni attuative del presente testo sentito l'eventuale Gestore (Grandi Stazioni, Centostazioni, etc....) per gli aspetti di competenza.

Capitolo VIII SANZIONI

Art. 27 Sanzioni

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia, il Responsabile d'impianto per gravi inadempienze del Conducente può ritirargli temporaneamente o definitivamente la tessera di abilitazione, disponendo in quest'ultimo caso la ripetizione dell'esame di cui all'art.6.
2. Un carrello privo dei requisiti o della documentazione previsti deve essere immediatamente fermato da chi lo riscontri (Responsabile d'impianto, Dirigente di S.O. o Richiedente) redigendone apposito verbale (in ogni caso copia dello stesso dovrà essere consegnata al Responsabile d'Impianto). Il Richiedente è tenuto a regolarizzare con urgenza la posizione del carrello.
3. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 2, il Richiedente deve ritirare il carrello dall'impianto con le precauzioni del caso e lo stesso verrà cancellato dal registro di impianto come previsto all'art. 5.
4. L'eventuale riammissione in servizio del carrello è pertanto subordinata ad una nuova procedura di immatricolazione

Art. 28 *Obblighi propri dei Datori di lavoro per la sicurezza del lavoro*


1. Si rammenta che, in base al D.lgs 626/1994 e alle altre norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ogni Richiedente (in quanto Datore di lavoro - o Dirigente delegato - dei Conducenti dei carrelli o di altri lavoratori addetti), nonché ogni altro Datore di lavoro - o Dirigente delegato - di altri lavoratori comunque operanti in attività interferenti con la circolazione dei carrelli, devono richiamare ed applicare anche il presente testo, in particolare nell'attuazione dei propri obblighi di valutazione dei rischi, di formazione e informazione dei lavoratori, di cooperazione e coordinamento con altri Datori di lavoro operanti negli stessi impianti, nonché - se committenti - di promozione di tale cooperazione e coordinamento (con relativo scambio di comunicazioni sui rispettivi rischi secondo le vigenti procedure in materia).





Art. 29
Entrata in vigore

1. La presente disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 1 giugno 2007 e dalla stessa data sono abrogate le "Norme per la circolazione dei carrelli per i servizi interni di stazione" (edizione 1985) e successive modifiche e integrazioni .


Michele Mario Elia

